

CAPO I

NATURA GIURIDICA, SEDE, FINI, COMPENSORIO, PERIMETRO

Art. 1

Natura giuridica, sede

Il Consorzio di Bonifica 1 - Trapani, costituito con decreto del Presidente della Regione siciliana del 23 maggio 1997 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nr°. 49 del 6 settembre 1997 che opera ai sensi dell'art. 3 della legge regionale nr°. 45/95 sull'intero territorio delimitato con decreto del Presidente della Regione siciliana nr°. 31 dell' 8 febbraio 1996 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nr°. 19 del 20 aprile 1996, è retto dal presente statuto.

Il Consorzio, ente di diritto pubblico, ai sensi dell'art.5, 4° comma, della Legge regionale 25.5.1995, n° 45, ha sede legale e principale in Trapani e sede periferica in Mazara del Vallo.

Il Consiglio di amministrazione potrà in qualsiasi momento istituire altre sedi periferiche al fine di una maggiore presenza nel territorio, a servizio dell'utenza consortile.-

Art. 2

Finalità, funzioni istituzionali e compiti

Ai sensi dell'art. 1 della legge regionale nr° 45/95 il Consorzio è lo strumento attraverso il quale la Regione, nell'ambito dei programmi per la difesa, conservazione e tutela del suolo, per la valorizzazione del territorio, per lo sviluppo della produzione agricola e dell'irrigazione e per la tutela dell'ambiente, promuove ed organizza la bonifica come mezzo permanente di difesa, conservazione, valorizzazione e tutela del suolo di utilizzazione e tutela delle acque e salvaguardia dell'ambiente.

Per il perseguimento delle finalità di cui al comma precedente, il Consorzio provvede alla realizzazione e gestione degli interventi di bonifica di cui all'art. 2 della legge regionale nr° 45/95 e svolge le funzioni di programmazione di cui all' art. 7 della legge regionale nr°. 45/95 nonché i compiti di cui all' art. 8 della citata legge regionale nr°. 45/95 e cioè:

- 1) la gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche e degli impianti di bonifica e di irrigazione;
- 2) la vigilanza delle opere e degli impianti di cui al punto 1);
- 3) la redazione ed approvazione dello schema del piano generale degli interventi di bonifica di cui all'art. 7 della legge regionale nr° 45/95;

- 4)-la vigilanza sulla realizzazione delle opere private obbligatorie previste dal piano generale degli interventi di bonifica (art. 7, legge regionale nr°. 45/95) ;
- 5)-l'intervento sostitutivo dei privati nella esecuzione e manutenzione delle opere di interesse particolare dei propri fondi e previste nel piano generale degli interventi di cui al punto 3) ;
- 6)-la redazione ed approvazione del piano di classifica per il riparto della contribuzione sulla base dei criteri indicati all' art. 10 della legge regionale nr°. 45/95 ;
- 7)-la formulazione di proposte in vista dell'inserimento nei piani di bacino, concernenti l'imposizione di prescrizioni e vincoli finalizzati alla conservazione del suolo ;
- 8)-l'elaborazione da sottoporre alle autorità competenti, in relazione ai differenti ordinamenti produttivi degli indici di qualità, ritenuti accettabili, delle acque da utilizzare a scopo irriguo, provvedendo al monitoraggio delle stesse ;
- 9)-la formulazione di proposte in vista dell'adozione degli atti di pianificazione territoriale ;
- 10)-la partecipazione nell'esercizio di funzioni di controllo e vigilanza nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli ove delegati dalle amministrazioni pubbliche competenti ;
- 11)-le attività di progettazione di cui all'art. 5 delle legge regionale 29 aprile 1985, nr°. 21, per opere pubbliche di competenza regionale di cui alla legge regionale 25 maggio 1995, nr°. 45 e successive integrazioni e modificazioni ;
- 12)-la progettazione, la realizzazione delle opere necessarie alla utilizzazione delle acque per fini irrigui, e ciò fino alla costituzione dell'autorità di bacino ;
- 13)-eventuali interventi di forestazione a salvaguardia delle opere di bonifica, attuati di concerto con l' Azienda delle foreste demaniali.

Il Consorzio per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali può partecipare ad enti ed organismi aventi analoghe finalità, ovvero sostenerne l'azione .

Art. 3 Comprensorio

Il comprensorio del Consorzio ha una superficie territoriale di Ha. 151.835 che ricadono nella provincia di Trapani e nei seguenti comuni, così distinti :

COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRAPANI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL BACINO DI BONIFICA COMPRESORIO 1 - TRAPANI	superficie territorio comunale Ha.	superficie territorio BACINO di Bonifica Comprensorio 1-Trapani art. 5 L. 45/95 e D.P.R.S. nr. 31/96 Ha.	superficie territorio fruente di Bonifica 1 Trapani art. 1 D.P.R.S. 29/5/97 Ha.	percentuale della superficie comunale consorzialita %	superficie territorio fruente di beneficio integrale Ha.			
ALCAMO	13.086	13.086	8.011	61,22%			8.011	5.075
BUSETO PALIZZOLO	7.269	7.269	4.828	66,42%			4.828	2.441
CALATAFIMI	15.482	10.446	10.446	100,00%			10.446	5.036
CAMPOBELLO DI MAZARA	6.576	6.576	5.311	80,76%	360		5.311	1.265
CASTELLAMARE DEL GOLFO	12.723	12.723	4.823	37,91%			4.823	7.900
CASTELVETRANO	20.700	20.700	14.724	71,13%	14.509		12.350	5.976
CUSTOMACI	6.961	6.961	0	0,00%			0	6.961
ERICE	4.728	4.728	2.787	58,95%			2.787	1.941
FAVIGNANA	3.745	3.745	0	0,00%			0	3.745
MARSALA	24.164	24.164	11.563	47,85%	250		11.563	12.601
MAZARA DEL VALLO	27.539	27.539	22.315	81,03%	5.540		18.250	5.224
PACECO	5.841	5.841	5.520	94,50%	860		5.520	321
PANTELLERIA	8.301	8.301	0	0,00%			0	8.301
PARTANNA	8.242	8.242	8.242	100,00%	300		8.242	0
PETROSINO	4.500	4.500	0	0,00%			0	4.500
SALEMI	18.182	18.182	18.182	100,00%			18.182	0
SAN VITO LO CAPO	5.966	5.966	0	0,00%			0	5.966
SANTA NINFA	6.380	5.134	5.134	100,00%			5.134	1.246
TRAPANI	27.192	27.192	25.937	95,38%	3.090		24.810	1.255
VALDERICE	5.296	5.296	3.125	59,01%			3.125	2.171
VITA	888	888	888	100,00%			888	0
N.B.	233.761	227.479	151.836	66,75%	24.909		144.270	81.925

a) I Comuni di Poggioreale, Salaparuta, Gibellina, non sono stati inclusi perché rientranti nel bacino del Consorzio di Bonifica 2- Palermo
b) I Comuni di Calatafimi e Santa Ninfa sono stati inclusi in parte perché rientranti anche nel bacino del Consorzio di Bonifica 2- Palermo
c) Il Comune di Castelvetrano è stato incluso in parte perché rientrante anche nel bacino del Consorzio di Bonifica 3- Agrigento

Art. 4

Perimetro del Compensorio

Il perimetro del comprensorio consorziale si svolge :

Ad EST :

-partendo in prossimità della Stazione di Castellammare del Golfo ed attraversando la S.S. 187 al Km. 44,700 circa, si sviluppa verso Sud-Est lungo una tratta prima carrettabile poi provinciale sino ad arrivare nei pressi della città di Alcamo, con uno sviluppo di Km. 6,480 ;

-proseguendo in direzione Sud sino alle pendici del Monte Bonifato e poi ad Est, passando per il Montelongo si arriva in prossimità della Masseria Tuffo al confine territoriale con la provincia di Palermo, con uno sviluppo di Km. 11,150

-da qui, prima verso Sud, poi verso Ovest, segue perfettamente il limite territoriale con la provincia di Palermo, passa in prossimità delle case dello Stretto, costeggia il fosso Sirignano ed il fiume Freddo, arriva all'incrocio del limite territoriale della provincia di Palermo con la strada ferrata Trapani - Castelvetro-Alcamo-Palermo, con uno sviluppo di Km. 20,090 ;

-da detto incrocio, in direzione Ovest passando in prossimità del baglio Catalana e del baglio Bigottia sale verso la direzione Nord-Ovest, passando alle pendici del Timpone del Nonno, devia quindi verso Sud-Ovest prima e Sud dopo, passando per il km. 6,100 della provinciale che collega Vita a Gibellina e attraversando il fiume Freddo, passa quindi in prossimità della stazione ferroviaria di Salemi e del comune di Gibellina Nuova, arrivando sino alla S.S. 119 al km. 41, in prossimità dell'abitato di S. Ninfa, con uno sviluppo di km. 22,330

-da questo punto in direzione Sud-Est passa in prossimità delle case del "Pantano", alle pendici del timpone Castellazzo e attraversando la provinciale che da Partanna porta verso Salaparuta, arriva fino all'incrocio con il confine territoriale della provincia di Agrigento con il fiume Belice Sinistro; da questo punto, costeggiando tutto il fiume Belice Sinistro ed il limite territoriale fra la provincia di Trapani e quella di Agrigento, si arriva sino all'incrocio con la S.S. 115 al km. 89,100, con uno sviluppo di km. 20,700

-partendo dal km. 89,100 della S.S. 115 si percorre per ml. 600 circa tale arteria, quindi deviando verso Nord e seguendo una trazzera si arriva sino alle case "Casino" a quota 108 e quindi

con altra deviazione, però verso Sud-Ovest e costeggiando la quota 100, si arriva sino alla C.da Serralonga per uno sviluppo di km. 5,580;

-dalla C.da Serralonga in direzione Nord-Est lungo una mulattiera posta a quota 102 e costeggiando quindi una stradella in C.da Casuzze, con una deviazione, prima verso Nord e poi verso Ovest, si arriva all'innesto con il fiume Belice ed il torrente "Porcaria" con uno sviluppo di km. 2,350;

-da questo punto con direzione Ovest e costeggiando la quota 75 si attraversa, al km. 81,100 la S.S. 115, la ex ferrovia a scartamento ridotto Castelvetro-Selinunte, e costeggiando il baglio "Cusa" si arriva all'incrocio della strada provinciale detta "Del Filo" con il fiume Modione, per un percorso di km. 8,100;

-da questo incrocio, con direzione Sud - Sud-Est, seguendo il percorso del torrente Modione si arriva alla spiaggetta prospiciente Selinunte sul mare Mediterraneo, con uno sviluppo di km. 5,650;

a SUD :

-dalla spiaggetta prospiciente Selinunte sul mare Mediterraneo in direzione Ovest, lungo trazzere e parallelamente al tratto litorale, passando per la C.da Bosco Guardiola e poi in direzione Nord-Ovest, per le contrade Gilletto, S.Nicola, Bocca, S.Vito, si arriva fino alla foce del fiume Mazaro circoscrivendo l'abitato di Mazara del Vallo, con uno sviluppo di km. 31,000;

Ad EST :

-dalla foce del fiume Mazaro, prima per un tratto di km. 1,700 in direzione Nord-Ovest, poi in direzione Nord, attraversando la strada ferrata Trapani-Mazara del Vallo e la SS.115 al Km. 49,200, lungo una strada provinciale si arriva in prossimità delle case La Carcia al km. 15,300 della strada provinciale che collega Mazara con la S.S. 188, con uno sviluppo di km. 18,830;

-proseguendo in direzione Ovest, poi Nord e poi ancora Nord-Ovest, attraversando la S.S. 188 al km. 11,300 e passando per il baglio Inferno, case Grignani, case Granatello, attraversando la S.S. 115 Marsala-Trapani al km. 20,200, quindi la strada ferrata Marsala-Trapani e la provinciale al km. 7,800, si arriva in prossimità dell'abitato di Birgi Vecchi, per uno sviluppo di km. 20,910;

-andando quindi in direzione Nord, costeggiando il mare e passando per il lido Marausa, il tratto prospiciente la borgata di Arceri e la borgata di Nubia si arriva fino alla foce del canale

Baiata in prossimità dell'abitato di Trapani, per uno sviluppo di km. 17,250

A NORD

-dalla foce del canale Baiata in prossimità dell'abitato di Trapani in direzione Est, attraversa la S.S.115 alle porte dell'abitato di Trapani, passa quindi per la quota 542 in prossimità della punta Sant'Anna, costeggia il monte Erice e successivamente la borgata di San Marco, incrocia la S.S. 187 al km. 14,100 in prossimità della borgata Crocevie, prosegue quindi per la borgata Piano Neve, Busetto Soprano, Monte Bosco, l'abitato di Bruca, passa alle pendici del monte Abbatello, nei pressi del Castello Inici e quindi si ferma sul mare nei pressi dell'abitato di Castellammare del Golfo, per uno sviluppo di km. 46, 330.

Capo II ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 5 Organi del Consorzio

Sono organi del Consorzio :

- a)- il Consiglio di Amministrazione ;
- b)- il Presidente
- c)- il Collegio dei revisori dei conti .

Art. 6 Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da :

- a)- nr°. nove membri eletti nel suo seno dall'assemblea elettorale costituita dai soggetti di cui all'art. 5 della legge regionale nr°. 45/95 che godano dei diritti civili e sono in regola con i pagamenti dei contributi ;
- b)- nr°. 1 membro di diritto in rappresentanza della Provincia regionale di Trapani .

Ai fini della nomina del rappresentante della Provincia, il Consorzio comunica alla Provincia medesima la data di svolgimento della prima riunione di Consiglio di Amministrazione almeno venti giorni prima .

In caso di ritardo della nomina del rappresentante della Provincia regionale, il Consiglio di Amministrazione funziona utilmente con i soli membri eletti dall'assemblea, salva la successiva integrazione a seguito della nomina del membro di diritto .

Fino alla nomina del rappresentante della Provincia, le maggioranze per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione e per l'adozione delle deliberazioni sono calcolate facendo riferimento al numero dei consiglieri eletti dall'Assemblea.

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta un trattamento economico massimo, determinato con decreto del Presidente della Regione ai sensi dell' art. 1 della legge regionale 11 maggio 1993, nr. 15 .

Art. 7
Competenze del Consiglio di Amministrazione

Spettano al Consiglio di Amministrazione tutte le funzioni non espressamente attribuite dalla legge regionale nr°. 45/95 e dal presente Statuto ad altri organi, ed in particolare :

- a)-eleggere nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente ;
- b)-deliberare sullo statuto ;
- c)-deliberare sui regolamenti nonchè in materia di personale in applicazione delle disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente ;
- d)-deliberare i piani di classifica per il riparto della contribuenza ;
- e)-deliberare sulle fasce di contribuenza;
- f)-deliberare sulla applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro ;
- g)-deliberare il bilancio di previsione e sue variazioni ;
- h)-deliberare il conto consuntivo e stato patrimoniale ;
- i)-predisporre il piano generale degli interventi di bonifica ;
- l)-nominare i componenti dei seggi elettorali ;
- m)-deliberare di stare o di resistere in giudizio davanti all'autorità giudiziaria e a qualsiasi giurisdizione speciale, nonchè sulle eventuali transazioni ;
- n)-deliberare sui ruoli di contribuenza sulla base del piano di riparto delle spese ;
- o)-deliberare sulle licenze e sulle concessioni ;
- p)-convocare l' Assemblea elettorale;
- q)-deliberare sulla assunzione di prestiti e mutui nonchè sull'assunzione di finanziamenti istituzionali ;
- r)-deliberare in materia di appalti di opere e forniture ;
- s)-formulare le proposte di cui ai punti 7), 8) e 9) dell'art. 2 del presente Statuto ;
- t)-deliberare sugli acquisti e le alienazioni di beni mobili e immobili, sulle locazioni e condizioni dei beni immobili ;
- u)-deliberare la partecipazione con responsabilità limitata alle quote di partecipazione ad enti, società ed associazioni la cui attività rivesta interesse in quanto concorre alle finalità istituzionali del Consorzio e sui relativi atti di concertazione ;
- v)-deliberare sul servizio di tesoreria, cassa ed esattoria ;
- w)-deliberare sui progetti e relativa perizia di variante ;
- k)-deliberare in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- z)-deliberare su ogni altro argomento rientrante nella sfera di attività del Consorzio ma non espressamente indicato nei precedenti punti.

Art. 8
Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato non meno di dodici volte all'anno ad iniziativa del Presidente .

Il Consiglio di Amministrazione deve essere, altresì, convocato quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta con indicazione degli argomenti da trattare o quando ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi del successivo art. 20 .

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si terranno nella sede consorziale o in altro luogo idoneo nell'ambito del comprensorio consortile .

La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata spedita ai componenti del Consiglio di Amministrazione almeno 4 giorni prima di quello fissato per la riunione.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno .

In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma inviato non meno di due giorni prima della data della riunione .

Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno dandone comunicazione telegrafica inviata ai componenti del Consiglio di Amministrazione almeno 24 ore prima della riunione .

Gli atti relativi agli argomenti da trattare saranno depositati presso la Segreteria del Consorzio, a disposizione dei Consiglieri almeno un giorno prima della riunione .

Art. 9
Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, esercita le funzioni previste dallo Statuto, e in particolare :

- a)-firma i contratti, gli altri atti e la corrispondenza comportante assunzione di obbligazioni ;
- b)-firma i ruoli di contribuenza e le delegazioni sui contributi consortili ;
- c)-convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ;
- d)-sovrintende all'attività dell' amministrazione consorziale e predispone, avvalendosi degli uffici, tutti gli atti da sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione ;

- e)-sovrintende alla regolare conservazione e gestione del patrimonio consorziale in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia nonchè alla formazione degli inventari dei beni dell'ente ;
- f)-predispone lo schema del bilancio preventivo e la relazione illustrativa e presenta il conto consuntivo con relative note illustrative ;
- g)-promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio di Amministrazione ;
- h)-ordina i pagamenti e le riscossioni ;
- i)-presiede alle gare e alle licitazioni per l'aggiudicazione di appalti e forniture ove previsto dalla normativa vigente in materia ;
- l)-denuncia le infrazioni alle norme di polizia idraulica e di bonifica ;
- m)-delibera, in caso di urgenza, adeguatamente motivata, e con il voto consultivo del Direttore, sulla materia di competenza del Consiglio di Amministrazione, escluso quelle concernenti la decadenza della carica ed il procedimento elettorale, nonchè quelle di cui ai punti a), b), c), d), e) dell'art. 21 della legge regionale nr°. 45/95 e l'approvazione e modificazioni dello Statuto consortile .

Le deliberazioni adottate dal Presidente in termini di urgenza dovranno essere sottoposte a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva all'adozione degli atti .

Art. 10 Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento che non consentano il pieno svolgimento delle funzioni e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni .

Art. 11 Indennità

Al Presidente ed al Vice Presidente spettano le indennità mensili determinate ai sensi dell' art. 1 della legge regionale nr°. 15/93.

Art. 12 Validità adunanze

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione, salvo che non sia prescritta una maggioranza speciale, sono valide con la presenza della

maggioranza dei componenti in carica, tra cui il Presidente o il Vice Presidente .

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

Art. 13

Segreteria organi consorziali

L'attività di segreteria degli organi consorziali viene svolta dal Direttore , o in sua assenza da altro funzionario incaricato dal Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui si discutano questioni riguardanti i componenti gli organi, il Direttore o altro funzionario presente alla seduta, l'interessato dovrà allontanarsi e, qualora trattasi del Segretario, le funzioni di quest' ultimo saranno assunte dal più giovane dei presenti .

Potranno essere chiamati ad assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione altri funzionari del Consorzio od estranei, perché forniscano chiarimenti su determinati problemi .

Art. 14

Il Direttore

Il Direttore oltre a tutte le funzioni indicate nel piano di organizzazione variabile dell' Ente, svolge le attività manageriali, anche a rilevanza esterna che non sono espressamente riservate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti ad altri soggetti, in stretta collaborazione con l' Amministrazione.

Il Direttore assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con voto consultivo .

Art. 15

Astensioni

Il componente del Consiglio di Amministrazione che, in merito all' oggetto di una determinata deliberazione, abbia, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve darne notizia agli altri membri ed assentarsi temporaneamente dalla riunione.

La violazione dell'obbligo fissato al precedente comma comporta fermo restando le responsabilità per danni, la possibilità di annullamento della deliberazione nell'ipotesi in cui, senza il voto di chi deve astenersi, non si fosse raggiunta la maggioranza prescritta.

Art. 16
Votazioni

Di regola le votazioni sono palesi; avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero un terzo dei presenti ne faccia richiesta .

Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti salvo che non sia prescritta una speciale maggioranza.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità dei voti, la votazione sarà ripetuta e, qualora permanga la parità, il voto del Presidente viene computato come doppio, sempreché serva a raggiungere la maggioranza di cui al comma precedente.

Art. 17
Verbali adunanze

Per ogni adunanza viene redatto dal Segretario un verbale, il quale dovrà contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e, in quella sede, ne abbiano fatta richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascuno argomento, nonché l'ora in cui viene chiusa la riunione .

I verbali sono firmati dal Presidente, da colui che ha svolto le funzioni di Segretario, nonché dagli eventuali scrutatori .

Art. 18
Pubblicazione deliberazioni

Le deliberazioni degli organi consorziali debbono essere pubblicate nell'albo del Consorzio per tre giorni consecutivi non oltre il settimo successivo alla data della loro adozione .

Le deliberazioni di cui sia stata dichiarata l'urgenza sono pubblicate nel giorno immediatamente successivo che non sia festivo.

Gli allegati che hanno formato oggetto di approvazione debbono essere tenuti, per due giorni successivi a quello di pubblicazione, a disposizione di chi ne voglia prendere visione, salvo il diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991 nr°. 10 .

Art. 19
Copia deliberazioni

Gli interessati possono prendere visione del testo delle deliberazioni degli organi consorziali e farsi rilasciare, previo pagamento delle relative spese, copia delle medesime nonché degli atti o documenti comunque richiamati nel testo delle deliberazioni, ai sensi del regolamento consortile che disciplina l'accesso ai documenti amministrativi redatto giusta la legge regionale 30 aprile 1991, nr°. 10.

Art. 20
Collegio dei revisori dei conti- costituzione, funzioni, durata

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 19 della legge regionale nr°. 45/95 e nel rispetto della legge regionale 20 giugno 1997, nr°. 19.

Non possono essere chiamati a far parte del collegio dei revisori dei conti e, se nominati, decadono dall'ufficio:

- a)-i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
- b)-coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell'interdizione;
- c)-coloro che non abbiano la cittadinanza italiana;
- d)-coloro che abbiano riportato condanne che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
- e)-coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione;
- f)-coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
- g)-coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;
- h)-coloro che avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio si trovino legalmente in mora;
- i)-i componenti il Consiglio, i dipendenti e gli ex dipendenti del Consorzio che percepiscono la pensione consortile, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.

I componenti il Collegio durano in carica tre anni.

Il collegio dei revisori dei conti:

- a)-vigila sulla gestione;
- b)-presenta al Consiglio una relazione sul bilancio preventivo e sue variazioni e sul rendiconto consuntivo;
- c)-accerta la corrispondenza del bilancio e del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- d)-esamina e vista trimestralmente il conto di cassa.

Il collegio dei revisori dei conti partecipa alle adunanze del Consiglio.

I revisori dei conti possono, in qualsiasi momento, procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo, dandone successiva, immediata comunicazione scritta al Presidente del collegio.

Il revisore che, senza giustificato motivo, manchi a tre riunioni consecutive del collegio, decade dalla carica.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, l'Assessore provvede alla sostituzione dei revisori effettivi e supplenti, entro il termine di 45 giorni dalla vacanza. I revisori così nominati decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina .

I revisori supplenti - con precedenza al più anziano di età - sostituiscono gli effettivi che cessano dalla loro carica, nelle more della emanazione del provvedimento di integrazione del collegio di cui al comma precedente . Delle riunioni del collegio dei revisori viene redatto verbale che deve essere trascritto in apposito registro con la sottoscrizione di tutti i presenti .

Qualora il collegio dei revisori dei conti accerti gravi irregolarità dovrà chiedere al presidente l'immediata convocazione del Consiglio, ai sensi del precedente art. 8 .

CAPO III
ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 21
Sistema elettorale

Il sistema elettorale si articola nei termini e con le modalità di cui all'art. 14 della legge regionale nr. 45/95 e cioè :

1)- i consorziati ai fini elettorali sono divisi in tre fasce in ragione dell'onere contributivo .

Le fasce sono così determinate :

a)-fino a 10 ettari, o prima fascia contributiva ;

b)-da 10 a 20 ettari, o seconda fascia contributiva ;

c)-oltre 20 ettari, o terza fascia contributiva.

Il Consiglio con atto deliberativo individua le predette fasce.

2)-ogni consorziato ha diritto ad un voto ;

3)-ogni fascia elegge un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione ;

4)-il voto è espresso personalmente, salva la possibilità, ove risulti costituita una impresa familiare ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile, di delega con firma autenticata conferita a favore di uno dei familiari. In caso di comproprietà si considera avente diritto al voto il primo intestatario della partita catastale ed è ammessa delega ad altro comproprietario nei modi di cui sopra ;

5)-per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità di cui all'art. 8, commi 1° e 2°, nr. 7 e all'art. 10 della legge regionale 20 marzo 1951, nr. 29 ;

6)- si applicano, ai fini della elezione o nomina degli organi consortili, le disposizioni di cui all'art. 15, commi 1°, 2°, 4°, 4° bis, 4°ter, 4° quater, 4°quinques e 4°sexies della legge 19 marzo 1990, nr. 55 .

Art. 22
Procedimento elettorale

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione sono indette dal Presidente entro i 60 giorni anteriori alla scadenza del quadriennio .

Per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione possono essere presentate liste dei candidati da un numero di consorziati non inferiore al due per cento degli aventi diritto al voto .

Le liste sono accompagnate da dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura con contestuale dichiarazione del candidato di non trovarsi in condizione di ineleggibilità, di cui all'art. 29.

Art. 23

Esercizio del diritto di voto

L'iscrizione nell'elenco degli aventi diritto al voto costituisce il titolo per l'esercizio del diritto stesso. Dell'elenco fanno parte i soggetti di cui all'art. 5 della legge regionale nr°. 45/95, che abbiano compiuto il 18° anno di età, che godono dei diritti civili e siano in regola con il pagamento dei contributi consortili .

Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti ; per i falliti e i sottoposti ad amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore .

Per l'esercizio del diritto di voto a mezzo dei rappresentanti indicati nel precedente comma, i relativi titoli di legittimazione debbono essere depositati presso la segreteria del Consorzio a cura degli interessati non oltre il 30° giorno antecedente quello fissato per la consultazione elettorale .

Gli aventi diritto al voto come sopra individuati vengono raggruppati nelle tre fasce secondo quanto previsto nel precedente art. 21 (sistema elettorale).

Art. 24

Formazione dell'elenco degli aventi diritto al voto

L'elenco degli aventi diritto al voto deve essere formato ogni qualvolta viene convocata l'assemblea elettorale .

L'elenco dovrà contenere per ciascuno avente diritto al voto :

- la generalità;
- l'ammontare del contributo iscritto a ruolo nell'esercizio in corso alla data della deliberazione della convocazione dell'assemblea elettorale ;
- la superficie del fondo con l'indicazione del comune in cui esso ricade;
- la sezione elettorale presso la quale deve essere esercitato il diritto di voto.

Art. 25

- 8)- Marsala
- 9)- Mazara del Vallo
- 10)- Paceco
- 11)- Partanna
- 12)- Salemi
- 13)- Santa Ninfa
- 14)- Trapani
- 15)- Valderice
- 16)- Vita

Il diritto di voto potrà essere esercitato esclusivamente presso la sezione elettorale del comune in cui ricade il fondo per il quale il soggetto risulta nell'elenco degli aventi diritto al voto .

Art. 28

Pubblicazione dei risultati e proclamazione degli eletti

Il Consiglio di Amministrazione sulla base dei verbali di scrutinio redatti dai singoli seggi procede alla verifica dei dati ed alla formazione della graduatoria dei candidati in relazione ai suffraggi ottenuti .

La delibera relativa di approvazione della graduatoria dei candidati viene pubblicata all'albo consortile entro 24 ore dalla conclusione delle operazioni di scrutinio .

Entro i predetti termini la delibera relativa alla formazione della graduatoria dei candidati corredata dalle copie dei verbali relativi alle operazioni elettorali sarà inviata all' Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste il quale ai sensi dell'art. 15 della Legge regionale nr°. 45/95, esaminati gli eventuali ricorsi, approva definitivamente la graduatoria dei candidati proclamando i risultati e gli eletti.

Non possono ricoprire contemporaneamente carica di consigliere di amministrazione del Consorzio gli ascendenti e i discendenti, gli affini in linea retta, i fratelli e i coniugi .

Nei predetti casi l'eleggibilità ha effetto nei confronti di colui che è iscritto nell'elenco degli aventi diritto al voto per il maggiore contributo .

Art. 29

Ineleggibilità

Non possono essere eletti alla carica di consiglieri di amministrazione del Consorzio e se eletti decadono dall'ufficio :

- 1)-i soggetti di cui alla legge regionale nr°. 29/57, art. 10, nonché art. 8, comma 1° e art. 8, comma 2° punto 7;
- 2)-i componenti dei comitati regionali di controllo ;
- 3)-i soggetti per i quali ricorrono le condizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 4 bis, ter, quater, quinquies, sexies dell'art. 15 della legge regionale 19 marzo 1990 nr°. 55 ;
- 4)-i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati ;
- 5)-i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
- 6)-coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per durata dell'interdizione ;
- 7)-coloro che non abbiano la cittadinanza italiana ;
- 8)-coloro che abbiano riportato condanne che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento ;
- 9)-coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione ;
- 10)-coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio ;
- 11)-coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali ;
- 12)-coloro che avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio si trovino legalmente in mora ;
- 13)-i componenti il Consiglio, i dipendenti e gli ex dipendenti del Consorzio che percepiscono la pensione consortile, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado .

Art. 30 Regolamento elettorale

Le modalità, i termini e le procedure che regolano la consultazione elettorale costituiscono nel loro insieme il " Regolamento per la elezione dei Consigli di Amministrazione dei Consorzi di Bonifica della Sicilia ".

Tale regolamento redatto in conformità allo schema tipo predisposto dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, conterrà tutte le norme che disciplinano lo svolgimento delle elezioni.

Il regolamento elettorale adottato dal Consorzio è sottoposto al preventivo controllo di legittimità a termine di legge.

Art. 31

Insedimento del Consiglio

L'amministrazione consortile uscente, avuta conoscenza del provvedimento assessoriale di proclamazione degli eletti, di cui all'art. 28 del presente Statuto, con unico avviso, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento comunica, entro tre giorni dall'avvenuta conoscenza di cui sopra, agli interessati l'elezione a componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio e convoca la seduta per l'insediamento dei consiglieri eletti.

Tale seduta dovrà tenersi, entro il 30° giorno, rispettando il termine di cui al 2° comma dell'art. 6, successivo all'invio della predetta raccomandata.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

In questa prima seduta il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Art. 32

Accettazione cariche

L'elezione a consigliere di amministrazione si perfeziona con l'accettazione della carica dichiarata mediante lettera raccomandata A.R. al Consorzio entro 8 giorni dal ricevimento dell'avviso di cui al precedente art. 31.

Il Presidente ed il Vice Presidente dichiarano l'accettazione della carica nella stessa seduta in cui è avvenuta la loro elezione, ovvero possono darne comunicazione al Consiglio con lettera raccomandata A.R. entro 8 giorni dalla data della seduta in cui tale elezione è avvenuta.

In caso di mancata accettazione della carica di Presidente e di Vice Presidente, il Consiglio procede a nuova elezione.

In caso di mancata accettazione della carica da parte di qualcuno dei consiglieri, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste procede alla surroga degli stessi, secondo la graduatoria, con i primi dei non eletti.

Art. 33

Durata cariche

I consiglieri di amministrazione del Consorzio durano in carica quattro anni, con decorrenza dalla data di insediamento del Consiglio di Amministrazione e sono riconfermabili una sola volta.

Il Presidente non è riconfermabile .

Art. 34
Scadenza cariche

I componenti del Consiglio di Amministrazione cessano per scadenza della carica alla data dell'insediamento dei consiglieri neoeletti.

Dal momento della elezione dei nuovi consiglieri fino al loro effettivo insediamento, il Consiglio di Amministrazione scaduto rimane in carica per lo svolgimento della ordinaria amministrazione.

Art. 35
Cessazione cariche

Oltre che per scadenza del mandato o scioglimento del Consiglio ex art. 20, comma 2°, lettera c della Legge regionale nr°. 45/95, la cessazione dalla carica di consigliere può avvenire per le seguenti cause:

- dimissioni
- decadenza per accertata sopravvenuta o preesistente mancanza di uno dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 29 ;
- annullamento della elezione ;
- per accertata inabilità fisica o impedimento di carattere permanente;
- per mancata partecipazione al Consiglio per sei volte consecutive nell'arco di un anno, senza giustificato motivo.

Il Consiglio, accertati i superiori motivi di cessazione dalla carica, ne dà comunicazione all' Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, il quale provvede alla surroga, previo riscontro dei presupposti per tale adempimento, secondo la graduatoria con i primi dei non eletti .

Art. 36
Vacanza delle cariche

Oltre che nel caso previsto dall'art. 32 ultimo comma, l' Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste procede alla surroga dei consiglieri comunque cessati dalla carica utilizzando i primi dei non eletti della graduatoria dei candidati di cui all'art. 28 del presente Statuto.

I consiglieri così subentrati nella carica cessano alla scadenza del mandato così come sarebbe avvenuto per i consiglieri sostituiti.

Il Presidente può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

La revoca e le dimissioni del Presidente comportano di diritto la decadenza del Vice Presidente .

Allorchè si verifica tale evenienza il Consiglio deve essere convocato entro quindici giorni per procedere alla loro sostituzione.

Nel caso in cui, procedendo per successive surroghe di consiglieri cessati dalla carica , si pervenisse all'esaurimento della graduatoria di cui all'art. 28 e successivamente il numero del Consiglio scendesse al di sotto della maggioranza assoluta di componenti assegnati di cui al precedente art. 6, dovrà essere convocata l'assemblea elettorale per il rinnovo del consiglio stesso entro il termine di cui all'art. 22, primo comma.

CAPO IV AMMINISTRAZIONE

Art. 37

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare.

Il bilancio di previsione, che dovrà adeguarsi allo schema tipo di bilancio, approvato ai sensi dell'art. 23 della legge regionale nr°. 45/95, è approvato entro il 31 ottobre dell'anno precedente all'esercizio cui si riferisce.

Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'organo di controllo il Consiglio delibera l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a 4 mesi, sulla base del bilancio già deliberato.

In tale caso possono effettuarsi spese in misura non superiore ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato per ciascun mese di esercizio provvisorio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

Il conto consuntivo è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce.

Art. 38

Servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria, per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese, è regolato in conformità alla normativa regionale vigente in materia.

Art. 39

Piano di classifica

Il piano di classifica ai fini del riparto della contribuzione di cui all'art. 40 viene predisposto e deliberato dal Consiglio di Amministrazione e prevede gli indici per la determinazione del beneficio a favore della proprietà consorziata che trae vantaggio dall'azione di bonifica.

Il piano di classifica redatto secondo le modalità e nei termini previsti dall'art. 10 della legge regionale nr°. 45/95 è sottoposto

all'approvazione dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste dopo che siano state espletate le procedure di deposito e pubblicazione di cui all'art. 10, comma 4, della legge regionale nr. 45/95.

Gli interessati possono inoltrare all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste ricorso avverso il piano di classifica nei trenta giorni successivi alla pubblicazione stessa.

Art. 40

Riparto della contribuenza

La ripartizione delle spese di funzionamento del Consorzio, di esecuzione, manutenzione ed esercizio degli impianti, o delle opere di bonifica ed irrigazione, nonché per l'adempimento delle altre finalità istituzionali, avviene in ragione dei benefici conseguiti ed i contributi a carico dei consorziati sono determinati sulla base di apposito piano di classifica per il riparto della contribuenza.

Art. 41

Riscossione dei contributi

I Consorzi provvedono alla riscossione dei contributi consorziali determinati ai sensi del precedente art. 40 secondo le norme e i privilegi di cui all'art. 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, nr. 215.

I ruoli dei contributi a carico dei consorziati, resi esecutivi a norma di legge, saranno consegnati, nei modi e termini stabiliti per le imposte dirette, all'esattore il quale dovrà rispondere del non riscosso per riscosso e sarà retribuito con compenso previsto a norma di legge.

CAPO IV bis

Indirizzo controllo e gestione

Art.41 bis

Funzioni e responsabilità

I poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi consortili mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti:

Gli organi elettivi consortili definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;

Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno:

Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

Art.41 ter

Dirigenza

Lo Statuto, i regolamenti di amministrazione ed i provvedimenti di organizzazione disciplinano l'attribuzione ai dirigenti e/o quadri di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi del Consorzio:

Spettano ai dirigenti e/o quadri tutti i compiti che la legge o lo Statuto non riservano espressamente agli organi dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi statutari, fra i quali in particolare:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di amministrazione e di gestione del personale;
- e) i provvedimenti di autorizzazione, licenza, permesso, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche discrezionali, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, da regolamenti, dagli atti di indirizzo, ivi comprese le licenze e le concessioni idrauliche;
- f) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

g) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal presidente del consorzio;

Sono riservati alla competenza esclusiva del direttore, fatta salva delega scritta ad altro dirigente c/o quadro, i compiti di cui al precedente comma lettera a), c) ed f).

Il Direttore, in caso di impedimento o di assenza del Presidente e del Vicepresidente attua i provvedimenti necessari a minor nocimento dell'ente rientranti fra le competenze del presidente con esclusione di quella di cui all'art.9) lettera f).

CAPO V
NORME FINANZIARIE E FINALI

Art. 42

Potere impositivo

Per l'adempimento dei fini istituzionali il Consorzio ha potere di imporre contributi sugli immobili ai sensi degli artt. 10 e 11 del R.D. nr°. 215/33 che traggono beneficio dall'azione di bonifica.

Il potere impositivo è esercitato sulla base dei piani di classifica di cui al precedente art. 39.

Art. 43

Cooperazione con altri enti

Per il perseguimento degli obiettivi e finalità il Consorzio, ai sensi delle leggi vigenti, può stipulare atti di concertazione con gli enti locali territoriali e con altri enti pubblici.

Art. 44

Regolamento di contabilità

Il sistema contabile del Consorzio è disciplinato da apposito regolamento con l'osservanza della legge inerente alla contabilità e la finanza pubblica.

Art. 45

Gestione dei servizi

Il Consorzio adotta modalità di gestione dei servizi riconducibili all'espletamento dell'attività istituzionale dell'ente improntata a criteri di autonomia imprenditoriale e pareggio di bilancio.

I relativi servizi vengono di norma gestiti in economia oppure affidati a terzi mediante il sistema della contrattazione in conformità alla normativa vigente.

La trasformazione della forma di gestione di un determinato servizio o la sua dismissione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei consiglieri.

Art. 46

Potere regolamentare

Il Consorzio è titolare di tutti i poteri necessari allo svolgimento delle funzioni di polizia idraulica e di bonifica di cui al regolamento approvato con R.D.L. nr°. 386/1904 e alle disposizioni dell'art. 27 della legge 5 gennaio 1994, nr°. 36.

Art. 47

Approvazione Statuto

La deliberazione del Consiglio di Amministrazione che approva lo Statuto e sue modifiche deve essere pubblicata nell'albo del Consorzio per 30 giorni consecutivi ed inviata per l'approvazione all'organo tutorio a termini di legge.

Art. 48

Vigilanza

Nelle more del riordino del sistema dei controlli sugli atti amministrativi agli enti di bonifica dagli artt. 5 e 6 della legge regionale 25 maggio 1995, nr°. 45 si applica il sistema dei controlli previsti dal regio decreto 13 febbraio 1933, nr. 215, giusta art. 4 della legge regionale 2 luglio 1997, nr°. 20.